



Revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Risultati della procedura di consultazione

27 luglio 2010

Indice

- A. Introduzione
- B. Elenco dei destinatari della consultazione
- C. Risultati della consultazione
 - 1. In generale
 - 2. Prese di posizione in dettaglio

A. Introduzione

Il 17 febbraio 2010 il Consiglio federale ha incaricato il DDPS di mettere in consultazione la revisione parziale della Legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC, RS 520.1). La procedura doveva coinvolgere i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello di comuni, città e regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e altre cerchie interessate.

La revisione parziale della LPPC non è una riforma radicale della protezione della popolazione o della protezione civile, ma si prefigge di modificare singoli settori sulla base delle esperienze acquisite. Queste misure di ottimizzazione, in particolare nel campo degli interventi e dell'istruzione della protezione civile, sono state elaborate in stretta collaborazione con i Cantoni, quali principali responsabili della protezione della popolazione.

Le principali modifiche previste dal testo sottoposto a consultazione sono le seguenti:

Servizi d'istruzione nella protezione civile

Le esperienze acquisite da Cantoni hanno dimostrato che il numero annuale di giorni di servizio previsti per i quadri e gli specialisti non è sufficiente. Ciò vale in particolare per i corsi di ripetizione, che servono a verificare, migliorare e mantenere l'operatività della protezione

civile. La durata dell'istruzione per i quadri e gli specialisti viene perciò lievemente prolungata. Essi potranno essere convocati a prestare fino a tre settimane di corsi di ripetizione invece di due. I comandanti e i loro sostituti possono essere chiamati a seguire fino a *quattro* settimane di corsi di ripetizione. Essi saranno così in grado di svolgere i lavori necessari, spesso diretti dai Cantoni.

Costruzioni di protezione

Le modifiche concernenti il settore delle costruzioni di protezione sono il risultato di interventi parlamentari. Nella sua mozione del 18 novembre 2005 (05.3715; Punto della situazione nel campo degli impianti di protezione e dei rifugi) la Commissione delle finanze del Consiglio Nazionale (CdF-CN) aveva chiesto al Consiglio federale di stilare un rapporto sullo stato delle costruzioni di protezione e di elaborare differenti opzioni. Un'iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Pierre Kohler del 9 marzo 2005 (05.400 Protezione civile: abolizione dell'obbligo di costruire rifugi privati) aveva inoltre preteso l'abolizione dell'obbligo di costruire rifugi privati. Nel rapporto "Punto della situazione nel campo degli impianti di protezione e dei rifugi", approvato dal Consiglio federale il 7 marzo 2008, è stata valutata l'utilità delle costruzioni di protezione in relazione alle minacce attuali e sono state presentate differenti opzioni e le rispettive conseguenze. Su questa base, il Consiglio federale raccomanda l'attuazione dell'opzione 2 per i rifugi destinati alla popolazione, gli impianti di protezione e i rifugi per beni culturali. Con la mozione del 5 settembre 2008 (08.3747 Punto della situazione nel campo degli impianti di protezione e dei rifugi. Concretizzazione del rapporto), la Commissione della finanze del Consiglio nazionale sostiene la realizzazione di queste opzioni; il relativo intervento è stato approvato dal Consiglio nazionale l'8 giugno 2009 e dal Consiglio degli Stati il 7 settembre 2009. Le relative misure vengono concretizzate nella presente revisione parziale della LPPC e nell'Ordinanza sulla protezione civile, anch'essa da revisionare.

Gli obiettivi della revisione parziale della LPPC sono la salvaguardia del sistema di costruzioni di protezione, la realizzazione mirata di rifugi, il mantenimento di un grado operativo conforme alla situazione degli impianti di protezione e un importante sgravio finanziario.

Rimane invariato l'obbligo di costruire rifugi nelle zone in cui mancano posti protetti o di versare contributi sostitutivi nelle zone in cui i posti protetti sono sufficienti. In futuro però, in presenza di un deficit di posti protetti dovranno essere realizzati rifugi solo a partire da 51 posti protetti, vale a dire per edifici a partire da 77 locali. Per edifici con meno di 77 locali deve essere versato un contributo sostitutivo. Questo viene ridotto a 400 franchi per posto protetto e fissato in modo unitario a livello nazionale. I nuovi contributi sostitutivi saranno percepiti dai Cantoni, affinché possano meglio gestire la costruzione di rifugi e procedere ad una'adeguata perequazione intercomunale. I contributi sostitutivi saranno impiegati anche per rinnovare i rifugi privati.

Altre modifiche

Collaborazione nella protezione della popolazione: Vengono completati i compiti della Confederazione e del Consiglio federale nell'ambito della protezione della popolazione (art. 5 LPPC).

Esonero: I membri di autorità secondo l'articolo 19 non saranno più prosciolti totalmente dall'obbligo di prestare servizio nella protezione civile, ma saranno eccezionalmente esonerati dal servizio solo per la durata della loro carica.

Limitazione della durata dei servizi d'istruzione e degli interventi di pubblica utilità: Il nuovo articolo 25a introduce una durata massima di quaranta giorni all'anno per i servizi d'istruzione e gli interventi di pubblica utilità a livello nazionale, cantonale e comunale. In particolare viene fissato un limite di due settimane all'anno per interventi di pubblica utilità, inclusi quelli a livello nazionale.

Interventi di pubblica utilità della protezione civile: I richiedenti di interventi di pubblica utilità a livello nazionale esonerano la Confederazione, i Cantoni e i Comuni da qualsiasi responsabilità da eventuali danni.

Rimedi giuridici: Viene stabilita la possibilità di presentare ricorso al DDPS contro l'attribuzione a una funzione prima di ricorrere presso il Tribunale amministrativo federale.

Disposizioni penali: La revisione della parte generale del Codice penale svizzero (CPS, RS 311.0) implica un adeguamento delle disposizioni penali della LPPC. Inoltre, i Cantoni non dovranno più comunicare le loro decisioni penali e le loro dichiarazioni di non doversi procedere al Ministero pubblico della Confederazione, che a sua volta non dovrà più informare l'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).

Finanziamento: Viene precisata e completata l'assunzione dei costi da parte della Confederazione nel campo delle costruzioni di protezione.

Protezione dei dati: Le disposizioni sulla protezione dei dati vengono completate con la base legale formale per l'utilizzo sistematico del nuovo numero AVS da parte degli uffici federali e cantonali responsabili della protezione civile.

La procedura di consultazione è durata dal 17 febbraio 2010 al 31 maggio 2010. Vi sono stati invitati 82 destinatari per presa di posizione. Sono pervenute complessivamente 66 prese di posizione (5 destinatari hanno espressamente rinunciato ad una presa di posizione):

26 cantoni
5 partiti politici
18 organizzazioni e associazioni
11 comuni (non invitati)
6 altri (non invitati)

B. Elenco dei destinatari della consultazione

(* risposta pervenuta)

Cantoni

Tutti i Cantoni e la Conferenza dei governi cantonali *

Partiti politici

BDP Bürgerlich-Demokratische Partei Schweiz
PBD Parti Bourgeois-Démocratique Suisse
PBD Partito borghese-democratico svizzero

CVP Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz *
PDC Parti démocrate-chrétien suisse
PPD Partito popolare democratico svizzero
PCD Partida cristiandemocrata svizra

FDP. Die Liberalen *
PLR. Les Libéraux-Radicaux
PLR. I Liberali
PLD. Ils Liberals

SP Schweiz Sozialdemokratische Partei der Schweiz *
PS Parti socialiste suisse
PS Partito socialista svizzero
PS Partida socialdemocrata da la Svizra

SVP Schweizerische Volkspartei *
UDC Union Démocratique du Centre
UDC Unione Democratica di Centro
PPS Partida Populara Svizra

CSP Christlich-soziale Partei * (Verzicht)
PCS Parti chrétien-social
PCS Partito cristiano sociale
PCS Partida cristian-sociala

EDU Eidgenössisch-Demokratische Union
UDF Union Démocratique Fédérale
UDF Unione Democratica Federale

EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz
PEV Parti évangélique suisse
PEV Partito evangelico svizzero
PEV Partida evangelica da la Svizra

Grüne Partei der Schweiz
Les Verts Parti écologiste suisse
I Verdi Partito ecologista svizzero
La Verda Partida ecologica svizra

GB Grünes Bündnis
AVeS: Alliance Verte et Sociale
AVeS: Alleanza Verde e Sociale

Grünliberale Partei der Schweiz
Verts liberaux
Verdi liberali

Lega dei Ticinesi

PdAS Partei der Arbeit der Schweiz
PST Parti suisse du Travail – POP
PSdL Partito svizzero del Lavoro
PSdL Partida svizra da la lavur

Alternative Kanton Zug

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Schweizerischer Gemeindeverband *
Association des Communes Suisses
Associazione dei Comuni Svizzeri

Schweizerischer Städteverband *
Union des villes suisses
Unione delle città svizzere

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete
Il Gruppo svizzero per le regioni di montagna
Le Groupement suisse pour les régions de montagne

Associazioni mantello nazionali dell'economia

economiesuisse * (Verzicht)
Verband der Schweizer Unternehmen
Fédération des entreprises suisses
Federazione delle imprese svizzere
Swiss business federation

Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) *
Union suisse des arts et métiers (USAM)
Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)

Schweizerischer Arbeitgeberverband *
Union patronale suisse
Unione svizzera degli imprenditori

Schweizerischer Bauernverband (SBV) * (Verzicht)
Union suisse des paysans (USP)
Unione svizzera dei contadini (USC)

Schweizerische Bankiervereinigung (SBV)
Association suisse des banquiers (ASB)
Associazione svizzera dei banchieri (ASB)
Swiss Bankers Association

Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) *
Union syndicale suisse (USS)
Unione sindacale svizzera (USS)

Kaufmännischer Verband Schweiz (KV Schweiz)
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera)

Travail.Suisse

Organizzazioni militari e di protezione civile

Konferenz der kantonalen Militär- und Zivilschutzdirektorinnen und -direktoren (MZDK) *
Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires militaires et de la protection civile (CCMP)
Conferenza dei direttori degli affari militari e della protezione civile

Landeskonferenz der militärischen Dachverbände (LKMD)
Conférence nationale des Associations militaires faitières (CNAM)
Conferenza nazionale delle organizzazioni militari mantello (CNAM)

Schweizerischer Feldweibelverband (SFwV)
Association suisse des sergents-majors (ASSgtm)
Associazione svizzera dei sergenti maggiori (ASSgtm)

Schweizerischer Fourierverband
Association suisse des fourriers
Associazione Svizzera dei Furieri

Schweizerische Offiziersgesellschaft (SOG)
Société suisse des officiers (SSO)
Società svizzera degli ufficiali (SSU)

Schweizer Schiesssportverband
Fédération sportive suisse de tir
Federazione sportiva svizzera di tiro

Schweizerischer Unteroffiziersverband (SUOV)
Association suisse des sous-officiers
Associazione svizzera dei sottufficiali

Schweizerischer Zivilschutzverband (SZSV) *
Fédération suisse de la protection civile (FSPC)
Federazione svizzera della protezione civile (FSPC)

Verband Schweizerischer Sektionschefs (VSSC)
Association Suisse des Chefs de section militaire
Associazione svizzera dei Capisezione militari

Vereinigung Schweizerischer Kreiskommandanten (VSK) *
Associazione svizzera dei comandanti di circondario (VSK)

Associazioni femminili

alliance F - Bund Schweizerischer Frauenorganisationen
alliance F - Alliance de sociétés féminines suisses
alleanza F – Alleanza delle società femminili svizzere

SGF - Dachverband Schweizerischer Gemeinnütziger Frauen

Altre organizzazioni e istituzioni

Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD)
Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP)
Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP)

Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK)
Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS)
Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS)

Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz (KKPKS) * (Verzicht)
Conférence des commandants des polices cantonales de suisse (CCPCS)
Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della svizzera (CCPCS)

Feuerwehr Koordination Schweiz (FKS) *
Coordination Suisse des Sapeurs-Pompier (CSSP)
Coordinazione Svizzera dei Pompieri (CSP)

Schweizerische Konferenz der Institutionen des Justizvollzuges (SKIJ)
Conférence suisse des établissements de détention (CSED)
Conferenza svizzera degli stabilimenti di detenzione (CSSD)

Schweizerische Vereinigung Städtischer Polizeichefs (SVSP) * (Verzicht)
Société des Chefs des Polices des Villes de Suisse (SCPVS)
Società dei capi di polizia delle città svizzere (SCPCS)

Schweizerisches Polizei-Institut *
Institut suisse de police
Istituto svizzero di polizia

Stiftung für Konsumentenschutz (SKS)

Verband Schweizerischer Polizei-Beamter (VSPB)
Fédération suisse fonctionnaires de polices (FSFP)
Federazione svizzera dei funzionari di polizia (FSFP)

Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) *
Groupe pour une Suisse sans Armée (GSsA)
Gruppo per una Svizzera senza Esercito (GSsE)

Hauseigentümergeverband (HEV) *
Associazione svizzera dei proprietari fondiari (ASPF)

Mieterverband
Associazione svizzera inquilini (ASI)

Schweizerische Nationalkommission Justitia et Pax
Commission nationale suisse Justice et Paix
Commissione nazionale svizzera Giustizia e Pace

Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein (SIA)
Société suisse des ingénieurs et des architectes
Società svizzera degli ingegneri e architetti

Schweizerisches Rotes Kreuz (SRK) *
Croix-Rouge suisse
Croce Rossa Svizzera

Schweizerischer Samariterbund (SSB)*
Alliance suisse des samaritains
Federazione svizzera dei samaritani (FSS)

Schweizerische Universitätskonferenz (SUK)
Conférence universitaire suisse
Conferenza universitaria svizzera

Service civil international Schweiz (SCI)
Service civil international suisse
Servizio Civile Internazionale

Sicherheitspolitisches Forum Zentralschweiz (SFZ)

Ulteriori prese di posizione pervenute

Arbeitsgemeinschaft „Schutz + Sicherheit“ (comunità di lavoro „Protezione e sicurezza“)

Centre Patronal

Chambre vaudoise des arts et métiers (CVAM)

Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI)

Comuni: Aeschi, Adelboden, Diemtigen, Oberwil i.S., Därstetten, Wimmis, Kandergrund,
Lugano, Greppen, Vitznau, Weggis

Organisation régionale de protection civile Pully-Paudex-Belmont

Zivilschutzorganisation Unteres Toggenburg

C. Risultati della consultazione

1. Riassunto

La revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile è stata accolta favorevolmente dalla maggior parte dei partecipanti alla procedura di consultazione, che la considerano necessaria. Quasi tutti i punti oggetto della revisione hanno ottenuto ampi consensi, in primo luogo le modifiche previste nel campo dei servizi d'istruzione e degli interventi di pubblica utilità come pure quelle nel campo delle costruzioni di protezione. In alcuni settori sono stati richiesti piccoli adattamenti e precisazioni.

Nel campo dell'istruzione e degli interventi è stata particolarmente apprezzata la limitazione della durata delle prestazioni di servizio a 40 giorni l'anno (nuovo art. 25a) e la possibilità di chiamata da parte dei Cantoni in caso di catastrofi e altre situazioni d'emergenza nelle zone limitrofe dei Paesi confinanti (art. 27). Il fatto di disciplinare la chiamata in servizio per interventi di pubblica utilità in un articolo a sé (art. 27a) non ha incontrato opposizioni, mentre la proposta di limitare la durata degli interventi a due settimane è in parte considerata troppo restrittiva. La nuova disposizione secondo cui l'istruzione di base deve essere assolta entro la fine dell'anno in cui i militi di protezione civile compiono 26 anni (art. 33) è generalmente vista come sensata; alcuni partecipanti alla consultazione hanno però chiesto una regolamentazione speciale per i cittadini naturalizzati. Vigè unanimità sul prolungamento della durata dell'istruzione dei membri dei quadri, mentre le opinioni divergono sulla durata concreta (due, tre o quattro settimane). A larga maggioranza è stata accolta favorevolmente anche la possibilità di svolgere esercizi transfrontalieri nelle zone limitrofe dei Paesi confinanti nell'ambito di corsi di ripetizione (art. 36). Lo stesso vale per la possibilità offerta ai Cantoni di svolgere una settimana del perfezionamento dei militi con funzione di quadri o specialisti secondo l'articolo 39 capoverso 2 LPPC (assumendosi i relativi costi).

La maggior parte dei partecipanti alla procedura di consultazione è favorevole al mantenimento dell'obbligo di costruire rifugi e di versare contributi sostitutivi in sostituzione alla realizzazione di un rifugio (art. 46 e 47). Altrettanto bene accolta è stata anche la riduzione dell'attività edilizia nel campo dei rifugi e il relativo sgravio finanziario per privati e enti pubblici. I dettagli relativi alla costruzione di rifugi e al versamento di contributi sostitutivi hanno invece sollevato alcune obiezioni.

Praticamente incontestate le modifiche nel campo del diritto di ricorso, della protezione dei dati e delle disposizioni penali. Complessivamente si può affermare che nessuno dei punti soggetti a revisione è stato respinto nel suo insieme.

Le richieste di modifica più frequenti si possono riassumere come segue:

- È necessaria una chiara definizione dei compiti e delle competenze di Confederazione e Cantoni. Le previste delegazioni al Consiglio federale interferiscono con l'autonomia dei cittadini, dei Cantoni e dei Comuni; è quindi necessaria una base legale formale.
- Il disegno di legge dovrebbe fornire indicazioni sulle conseguenze finanziarie e personali per i Cantoni.
- La prevista limitazione della durata degli interventi di pubblica utilità a tutti i livelli (nazionale, cantonale/comunale) deve essere innalzata da due a tre settimane.

- Una parte dell'istruzione dei comandati della protezione civile e dei loro sostituti deve essere assunta dai Cantoni.
- La durata dell'istruzione dei militi della protezione civile in altre funzioni di quadro deve essere portata a tre settimane.
- La maggior parte dei Cantoni chiede che l'equipaggiamento personale e il materiale della protezione civile venga nuovamente acquistato e finanziato dalla Confederazione.
- L'esenzione dai dazi doganali per materiale della protezione civile importato dall'estero non deve valere solo per la Confederazione ma anche per i Cantoni.
- Il rapporto esplicativo deve fissare l'obbligo di realizzare rifugi già a partire da 25 posti protetti (vale a dire per edifici con 38 locali).
- I contributi sostitutivi non devono essere fissati a 400 franchi a livello nazionale, ma essere compresi in una fascia di 400-800 franchi.
- Inoltre, in caso di autorizzazione di soppressione di un rifugio privato, i Cantoni devono poter richiedere un contributo sostitutivo.

Il Cantone dei Grigioni è l'unico Cantone a non approvare il presente disegno di modifica della LPPC. A suo avviso il difetto maggiore risiederebbe nel fatto che i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni come pure gli obblighi legali non sono sanciti dalla legge, ma saranno disciplinati dal Consiglio federale a livello di ordinanza.

Dei partiti politici l'unico a respingere il disegno di modifica della legge è l'Unione Democratica di Centro, a meno che non venga revocata la possibilità di svolgere interventi e corsi di ripetizione nelle zone limitrofe dei Paesi confinanti. Il Partito Socialista Svizzero ritiene che il sistema coordinato di «Protezione della popolazione» debba essere completamente riorganizzato con l'obiettivo di abolire l'obbligo di prestare servizio a favore di forme differenziate di volontariato. Esso chiede inoltre l'abolizione degli interventi di pubblica utilità.

2. Prese di posizione in dettaglio

Art. 5 Compiti della Confederazione

CDMPC / Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, JU, LU, NE, NW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, ZH / VSK

cpv. 2: Modificare la formulazione potestativa, poco vincolante:

²*Essa sostiene i Cantoni con mezzi d'intervento specializzati.*

cpv. 4: Il tipo e le modalità della prevista ottimizzazione della collaborazione tra Confederazione e Cantoni citata nel rapporto esplicativo non vengono dettagliate. Statuire nella legge i tratti fondamentali delle relative competenze del Consiglio federale.

cpv. 5: Favorevoli a sancire la competenza del Consiglio federale di emanare l'ordinanza sull'allarme nella legge. Ci si chiede però se questo articolo costituisce una base sufficiente per gli interventi disciplinati nell'ordinanza sull'allarme. Per la delega della competenza di emanare l'ordinanza sull'allarme deve essere scelta una formulazione più completa e vincolante:

⁵*Regola le modalità per dare l'allerta e l'allarme alle autorità ed alla popolazione in caso di pericolo imminente.*

Canton GR

cpv. 4: Il tipo e le modalità della prevista ottimizzazione della collaborazione tra Confederazione e Cantoni citata nel rapporto esplicativo non vengono dettagliate. Le competenze del Consiglio federale devono essere definite nella legge.

cpv. 5: Diversi interventi disciplinati nell'ordinanza sull'allarme dovrebbero essere regolamentati a livello di legge. La delega al Consiglio federale della competenza di legiferare toglie alle cerchie coinvolte diritti immanenti al processo di legislazione.

Canton FR

Si deve optare per una formulazione vincolante.

Canton VS

I compiti della Confederazione devono essere disciplinati in modo chiaro. Proposte di modifica per i cpv. 2,3 e 5

²~~Essa può sostenere~~ ~~sostiene~~ i Cantoni con mezzi d'intervento specializzati.

³*Il Consiglio federale assicura il coordinamento nel settore della protezione della popolazione e il coordinamento di quest'ultima con altri strumenti della politica di sicurezza. **Esso controlla la collaborazione di questi organi nell'ambito della cooperazione nazionale in materia di sicurezza.***

⁵*Assicura, in collaborazione con i Cantoni, la trasmissione dell'allerta e dell'allarme alle autorità e alla popolazione in caso di pericolo imminente.*

Canton ZG

cpv. 2: Vige un mandato legale di sostegno vincolante ai Cantoni. Proposta:

²*Essa sostiene i Cantoni con mezzi d'intervento specializzati.*

cpv. 4: Se, come definito al capoverso 3, la Confederazione provvede al coordinamento, deve favorire la collaborazione:

⁴*Favorisce la collaborazione in seno alla protezione della popolazione e regola l'istruzione.*

cpv. 5: Assunzione centralizzata della responsabilità. Proposta:

⁵*Regola le modalità per dare l'allerta e l'allarme alle autorità ed alla popolazione in caso di pericolo imminente.*

Istituto svizzero di polizia

cpv. 4: Utilizzare il termine "coordina" invece di "regola" per evitare una contraddizione con l'art. 199 LM e un'incongruenza all'interno della LPPC ("coordinare" è utilizzato anche nell'art. 10 cpv. a) nonché per tenere conto delle competenze costituzionali e delle capacità disponibili.

CSP

cpv. 4: La regolamentazione delle competenze stabilita è poco chiara. La disposizione deve essere formulata in modo più preciso o perlomeno essere spiegata più in dettaglio nel commento.

PS

cpv. 2: È importante che il termine „mezzi d'intervento specializzati” venga interpretato in modo restrittivo e che la formulazione potestativa venga mantenuta. Si deve verificare in che misura le persone che prestano servizio civile possano essere impiegate per far fronte a catastrofi e altre situazioni d'emergenza.

PPD

Completare l'articolo 5 come segue:

La Confederazione controlla e corregge l'istruzione (quantità e qualità) e verifica la quantità e la qualità del materiale dei Cantoni e dei Comuni da acquistare. Può inoltre effettuare acquisizioni di materiale su incarico dei Cantoni al fine di ridurre i costi.

Centre patronal / CVAM

I nuovi capoversi 4 e 5 paiono superflui. L'attuale capoverso 2 copre già le esigenze di cui al nuovo capoverso 4. La competenza per emanare l'OAll è già data dall'articolo 75.

CRS / FSS

Le nuove disposizioni di cui agli articoli 5 e 10 sono accolte favorevolmente. Esse permettono di fatto di unificare e approfondire la collaborazione nel campo dell'istruzione con le organizzazioni partner della protezione della popolazione e con i partner di diritto privato.

Art. 10 Sostegno da parte della Confederazione

Canton ZH

lett. a: Si chiede che venga mantenuta la forma attuale. La Confederazione non deve coordinare la collaborazione con terzi a favore dell'istruzione svolta dai Cantoni.

Art. 13 Durata

PS

L'obbligo di prestare servizio nella protezione civile dovrebbe durare solo fino all'anno in cui i militi compiono 30 anni:

¹L'obbligo di prestare servizio nella protezione civile inizia nell'anno in cui il milite compie i 20 anni e dura fino alla fine dell'anno in cui compie i 30 anni.

Art. 19 Eccezioni per i membri delle autorità

Canton GR

Adattamento secondo lett. b superfluo, dato che solo gli uomini sono soggetti all'obbligo di prestare servizio.

Art. 21 Esclusione

Canton ZG

Introdurre l'obbligo di notifica; aggiungere frase:

Essi notificano la condanna alla loro organizzazione di protezione civile.

Art. 25a Durata dei servizi di protezione civile

La limitazione a 40 giorni viene esplicitamente approvata da: CDMPC, VSK, Cantoni AG, AR, BE, BS, BL, FR, GL, JU, LU, NE, NW, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZH, UDC, Associazione delle città svizzere, CVCI, Comuni di Adelboden, Diemtigen, Oberwil i.S., Därstetten, Wimmis e Kandergrund

Unione svizzera degli imprenditori

Favorevole all'istituzione di una durata massima annua delle prestazioni di servizio; 40 giorni sono tuttavia troppi.

PS

I servizi di protezione civile devono essere immediatamente ridotti ad un massimo di 20 giorni all'anno e limitati alle emergenze in cui è provato che i mezzi ordinari e il mercato non sono sufficienti per far fronte alla situazione.

Il sistema coordinato di "Protezione della popolazione" deve essere completamente riorganizzato con l'obiettivo di abolire l'obbligo di prestare servizio a favore di forme differenziate di volontariato.

Art. 27 Chiamata in caso d'intervento

La possibilità di chiamata in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza nelle zone limitrofe dei Paesi confinanti viene esplicitamente approvata da: CDMPC, VSK, Cantoni AG, AR, BE, BL, BS, JU, LU, NE, NW, GL, SO, TG, TI, UR, VS, ZH, Associazione delle città svizzere, PPD, PS

Canton VS

Fissare, nel capoverso 2 lettera b, un termine per i lavori di ripristino:

*b. per lavori di ripristino **nei tre anni successivi all'evento.***

UDC

La protezione civile svizzera deve essere al servizio esclusivo della popolazione svizzera. Non è compito della protezione civile svizzera prestare interventi all'estero. Fintanto che la competenza di chiamata dei Cantoni rimane ancorata nella legge, l'UDC rifiuta il disegno di legge.

Associazione dei Comuni svizzeri

La limitazione della competenza di chiamata a Confederazione e Cantoni non è corretta. Proposta di modifica:

² I Cantoni o i Comuni/le Regioni possono chiamare in servizio i militi di protezione civile:

Art. 27a Chiamata per interventi di pubblica utilità

CDMPC / Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, LU, NE, NW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, ZG, ZH / VSK

cpv. 1: È necessario definire in modo chiaro il concetto di "Interventi di pubblica utilità" a livello di ordinanza. È inoltre indispensabile una chiara distinzione tra interventi di pubblica utilità e corsi di ripetizione. Richiesta la relativa modifica del rapporto esplicativo.

cpv. 2: La limitazione degli interventi di pubblica utilità a due settimane è problematica. Richiesto pertanto l'aumento fino a *tre* settimane (questo anche in conformità alle tre settimane di CR nell'Esercito; l'aumento facilita inoltre interventi di sostegno congiunti tra protezione civile ed Esercito):

² La durata massima complessiva degli interventi è di tre settimane all'anno.

Per evitare malintesi è necessario specificare nell'ordinanza e nel rapporto esplicativo che per una settimana s'intendono sette giorni.

Cantoni JU, SH / FSPC / Unione svizzera degli imprenditori / CVCI / Organisation régionale de protection civile Pully-Paudex-Belmont

cpv. 2: La limitazione degli interventi di pubblica utilità a due settimane è accolta favorevolmente.

Canton FR

cpv. 2: Oltre agli interventi di pubblica utilità a livello cantonale, limitati a due settimane, dovrebbe essere possibile prestare ulteriori interventi a livello federale. Occorre definire in modo più dettagliato che cosa s'intende per "interventi di pubblica utilità".

Canton VD

cpv. 2: Precisare che la limitazione della durata a due settimane concerne solo interventi a livello cantonale e regionale e che è data la possibilità di prestare ulteriori interventi a livello federale.

Canton VS

Occorre definire in modo più dettagliato a livello di ordinanza o nel messaggio che cosa s'intende per "interventi di pubblica utilità".
La limitazione a 14 giorni è accolta favorevolmente.

Comuni di Aeschi, Adelboden, Diemtigen, Oberwil i.S., Därstetten, Wimmis, Kandergrund

cpv. 2: La limitazione degli interventi di pubblica utilità a 14 viene respinta.
Motivazione: Dato che per i CR sono sufficienti da due a cinque giorni di servizio, per raggiungere i 25 giorni di servizio necessari per non pagare la tassa d'esenzione dall'obbligo militare deve essere data la possibilità di prestare più di 14 giorni. Inoltre, la durata degli interventi prestati a favore di manifestazioni come la coppa del mondo di sci a Adelboden è superiore a 14 giorni. Si deve tenere conto del fatto che gli interventi prestati in occasione di eventi di questo tipo giovano all'immagine della protezione civile.

Associazione dei Comuni svizzeri

In taluni casi, 14 giorni per interventi di pubblica utilità possono non essere sufficienti. La legge o l'ordinanza deve tenere conto di questo fatto.

Associazione delle città svizzere

La limitazione della durata degli interventi di pubblica utilità è accolta favorevolmente. La Confederazione deve però specificare quali sono gli abusi commessi in questo campo.

USAM

Le misure atte a prevenire gli abusi sono benvenute. Si pone però la domanda se questa regolamentazione, poco flessibile e che esclude qualsiasi eccezione, non sia in contrasto con l'ambito decentralizzazione.

PS / USS

Gli interventi di pubblica utilità sono particolarmente soggetti ad abusi. Inoltre costituiscono una violazione del divieto al lavoro forzato e quindi dei diritti umani. Per questi motivi si deve immediatamente rinunciare a questo tipo di interventi.

PPD

D'accordo con la limitazione degli interventi di pubblica utilità. Essa permette di ridurre gli abusi commessi dai comuni in questo ambito.

PLR

La limitazione a 14 giorni è positiva dato che permette di evitare chiamate abusive a livello cantonale e comunale.

GSsE

Gli interventi di pubblica utilità devono essere aboliti.

Centre patronal / CVAM

cpv. 2: L'affermazione secondo cui in passato si sarebbero verificati degli abusi nel campo degli interventi di pubblica utilità non viene motivata. La limitazione degli interventi di pubblica utilità a due settimane è ugualmente accolta favorevolmente.
cpv. 3: Il termine di sei settimane è troppo rigido.

Art. 32 Uso di proprietà in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza o in caso di conflitto armato

CDMPC / Cantoni AG, AR, BE, BS, GL, GR, JU, NE, NW, SO, SZ, TG, TI, UR, ZG / VSK

Verificare se in seguito alla soppressione dell'Ordinanza sulla mobilitazione e dell'Ordinanza sulla requisizione questa disposizione non sia semplicemente da stralciare.

Canton VS

I Cantoni devono avere la possibilità di statuire il diritto alla requisizione in caso di catastrofi e altre situazioni d'urgenza nella loro legislazione.

I Cantoni possono prevedere nella loro legislazione un diritto di requisizione per il caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza.

Art. 33 Istruzione di base

CDMPC / Cantoni AI, AR, BE, BS, FR, GL, LU, NE, NW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, ZG, ZH / VSK

È necessaria una soluzione per le persone naturalizzate dopo i 26 anni e che desiderano prestare servizio di protezione civile. Aggiunta di un secondo capoverso che permetta ai Cantoni di incorporare nella protezione civile cittadini naturalizzati da poco:

²Il Cantone può chiamare le persone naturalizzate al reclutamento e all'istruzione di base nell'anno successivo alla loro naturalizzazione.

Nell'ambito della revisione dell'ordinanza esecutiva, oltre alle tre funzioni di base deve esserne introdotta una quarta di "addetto alla logistica" (Non richiesto dal Canton AI).

Canton AG

L'istruzione di base deve poter essere svolta fino alla fine dell'anno in cui il milite compie 30 anni. Nell'ambito della revisione dell'ordinanza esecutiva, oltre alle tre funzioni di base deve esserne introdotta una quarta di "addetto alla logistica"

Canton BL

Nell'ambito della revisione dell'ordinanza esecutiva, oltre alle tre funzioni di base (pioniere, addetto all'assistenza e assistente di stato maggiore) deve esserne introdotta una quarta di "addetto alla logistica".

Canton GE

La disposizione ha un effetto negativo per i volontari con più di 26 anni. Questi infatti non potrebbero più assolvere l'istruzione di base. Sarebbe preferibile mantenere l'attuale art. 33 e prolungare il termine di tre anni.

Canton NE

In un capoverso supplementare dovrebbe essere data la facoltà ai Cantoni di consultare specialisti di determinati settori specialistici (chimica, architettura, psicologia) e di reclutare volontari con fino a 40 anni d'età.

Canton VD

Proposta di modifica:

Le persone abili al servizio di protezione civile seguono, al più tardi sei anni dopo il reclutamento, un'istruzione di base di due a tre settimane.

Cantoni SH, VS / Unione svizzera degli imprenditori

L'emendamento di legge è accolto favorevolmente.

Organisation régionale de protection civile Pully-Paudex-Belmont

Eventualmente aumento del limite d'età a 28 anni, dato che spesso le formazioni di lunga durata e i soggiorni all'estero portano a rimandare la disponibilità per la protezione civile. Aggiunta di un capoverso per disciplinare la prestazione di servizio a titolo volontario (donne, stranieri, ecc.).

USPC

Il complemento proposto dalla CDMPC per le persone naturalizzate è superfluo. Favorevole all'introduzione di una nuova funzione di base "addetto alla logistica".

CSP

Visto in rapporto ai tempi d'istruzione nei pompieri, il prolungamento della durata dell'istruzione per quadri e specialisti e dei corsi di ripetizione per i membri dei quadri è considerato sfavorevole.

Associazione dei comuni svizzeri / Associazione delle città svizzere

È necessario introdurre una disposizione supplementare che regoli l'istruzione dei volontari.

GSsE

La durata dell'istruzione di base è troppo elevata.

Art. 34 Istruzione dei quadri

CDMPC / Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, LU, NE, NW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR / VSK

I corsi non devono solo essere *seguiti*, ma anche *superati*. Adattare la formulazione. Parte del corso per comandanti dovrebbe essere svolto nei Cantoni. Inoltre la durata dei corsi per i membri dei quadri (cp)v. 2 deve essere portata a tre settimane.

Adattamento dell'articolo e del rapporto esplicativo:

¹ I militi della protezione civile ai quali è previsto affidare la funzione di comandante devono seguire, per assumere tale funzione, un corso per comandanti di 3-4 settimane, di cui due settimane sono svolte presso la Confederazione e il tempo rimanente nei Cantoni.

² I militi della protezione civile ai quali è previsto affidare un'altra funzione di quadro devono seguire, per assumere tale funzione, un corso quadri di 1-3 settimane.

Il profilo dei requisiti dei quadri dovrebbe essere fissato nell'ordinanza. Il rapporto esplicativo deve essere adattato di conseguenza.

Canton FR

Il prolungamento della durata dei corsi per comandanti a 3-4 settimane è accolta favorevolmente. Almeno una settimana dovrebbe tuttavia essere svolta nel cantone.

Canton GL

Si chiede una modifica analoga alla CDMPC, ma un corso per comandanti della durata massima di tre settimane e di al massimo due settimane per altri membri dei quadri:

¹ I militi della protezione civile ai quali è previsto affidare la funzione di comandante devono seguire, per assumere tale funzione, un corso per comandanti di 2-3 settimane.

² I militi della protezione civile ai quali è previsto affidare un'altra funzione di quadro devono seguire, per assumere tale funzione, un corso quadri di 1-2 settimane.

Canton GR

La durata dell'istruzione dei comandanti deve rimanere invariata. Il prolungamento dell'istruzione renderebbe più difficile trovare persone disposte ad assumere tale funzione.

Canton OW

Favorevole al prolungamento del periodo d'istruzione. Parte dei corsi per comandanti dovrebbero tuttavia essere svolti dai Cantoni (tempi e contenuti).

La durata massima dei corsi per i membri dei quadri deve essere portata a tre settimane.

Canton TG

La suddivisione dell'istruzione tra Confederazione e Cantone s'impone.
Favorevole alla durata di due settimane per i corsi quadri (cpv 2).

Canton VS

I corsi per quadri non devono solo essere *seguiti*, ma anche *superati*.
Inoltre la durata massima dei corsi per i membri dei quadri (cpv. 2) deve essere portata a tre settimane.
Il profilo dei requisiti dei quadri deve essere fissato nell'ordinanza.

Canton ZG

Statuire nella legge la possibilità di svolgere un assessment. Il corso per comandanti deve durare al massimo tre settimane. Nuova formulazione:

¹Le persone previste per l'istruzione alla funzione di quadro o comandante possono essere sottoposte ad un test attitudinale.

(cpv. 2 invariato)

¹ I militi della protezione civile ai quali è previsto affidare la funzione di comandante devono superare, per assumere tale funzione, un corso per comandanti di tre settimane, di cui due settimane sono dedicate alla formazione di base impartita dalla Confederazione e una all'applicazione pratica nel Cantone.

Canton ZH

La durata dell'istruzione dei comandanti deve rimanere invariata. Il prolungamento dell'istruzione renderebbe più difficile trovare persone disposte ad assumere tale funzione.
Parte dei corsi per comandanti svolti dalla Confederazione dovrebbero essere svolti dai Cantoni (tempi e contenuti). Modifica cpv. 1:

¹ I militi della protezione civile ai quali è previsto affidare la funzione di comandante devono seguire, per assumere tale funzione, un corso per comandanti di due settimane, di cui i due terzi devono essere svolti presso la Confederazione e il tempo rimanente nei Cantoni.

Chiesta una chiara definizione del profilo dei requisiti per i quadri nell'ordinanza e la relativa modifica del rapporto esplicativo.

Associazione delle città svizzere

Al fine di unificare l'istruzione si propone la seguente enunciazione:

¹ I militi della protezione civile cui è previsto affidare la funzione di comandante o di sostituto comandante, devono seguire un corso di 3-4 settimane.

Unione svizzera degli imprenditori

Contraria al prolungamento dell'istruzione dei quadri e del perfezionamento.

USPC

La suddivisione dell'istruzione tra Confederazione e Cantoni s'impone. La durata dell'istruzione dei comandanti non deve tuttavia superare le tre settimane.
Il prolungamento della durata dell'istruzione per le altre funzioni di quadro a due settimane (cpv. 2) è invece accolta favorevolmente.

<p><u>Organisation régionale de protection civile Pully-Paudex-Belmont</u> Il prolungamento della durata dell'istruzione è giustificato. La formulazione deve comprendere anche i sostituti-comandanti. Per incrementare il livello di qualità, alcuni Cantoni hanno introdotto il servizio pratico per i membri dei quadri. Fissare la relativa durata e il profilo dei requisiti in un terzo capoverso.</p>
<p><u>GSsE</u> Contraria al prolungamento della durata dell'istruzione dei quadri.</p>

Art. 36 Corsi di ripetizione

<p><u>CDMPC / Cantoni AG, AR, BE, BS, BL, GL, JU, LU, NE, NW, SO, TG, TI, UR, VD, VS / VSK</u> cpv. 4: Favorevoli alla possibilità di svolgere CR nelle zone limitrofe dei Paesi confinanti.</p>
<p><u>Cantoni FR, VD / Associazione delle città svizzere / Organisation régionale de protection civile Pully-Paudex-Belmont</u> Favorevoli al prolungamento della durata dei CR per i membri dei quadri.</p>
<p><u>Cantone JU:</u> cpv. 3: Le due settimane supplementari per le altre funzioni di quadri e specialisti non sono sufficienti. Proposta di modifica: ³<i>I militi della protezione civile che assumono altre funzioni di quadro o specialista possono essere convocati ogni anno ad al massimo tre settimane di corso supplementari.</i></p>
<p><u>Canton VD</u> Sempre più comandanti della protezione civile sono impiegati presso un'organizzazione di protezione civile e non sottostanno quindi a un limite di tempo. Per questo motivo il capoverso 2 pare superfluo. cpv. 3: È opportuno un prolungamento fino a tre settimane.</p>
<p><u>UDC</u> cpv. 4: La possibilità di svolgere corsi di ripetizione all'estero è inaccettabile per l'UDPC.</p>
<p><u>Unione svizzera degli imprenditori / CVC!</u> Respinto il prolungamento della durata dei CR per i membri dei quadri e gli specialisti.</p>
<p><u>GSsE</u> Contrario al prolungamento della durata dei CR.</p>

Art. 39 Sostegno da parte della Confederazione

CDMPC / Cantoni AG, AR, BE, GL, NE, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, ZH / VSK

Specificare nel rapporto esplicativo che anche i corsi per aspiranti comandanti svolti nei Cantoni rientrano nella sfera di competenza della Confederazione.

Art. 43 Confederazione

CDMPC / Cantoni AG, AI, AR, BE, BS, BL, FR, GL, JU, LU, NE, NW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH / VSK / UFPC

Al fine di garantire l'interoperabilità e un livello minimo di uniformità della protezione civile, l'equipaggiamento personale e il materiale unificato deve rientrare nella sfera di competenza della Confederazione. La legiferazione in materia non è stata chiarita e alla Confederazione non sono state attribuite le necessarie competenze e responsabilità finanziarie per svolgere la sua funzione di coordinamento.

Per garantire l'interoperabilità, deve far parte del materiale standardizzato anche l'equipaggiamento d'intervento personale.

Verificare se i criteri per la definizione del materiale standardizzato da parte del Consiglio federale non siano da statuire nella legge.

Modifica dell'articolo come segue:

¹ *La Confederazione è responsabile:*

[...]

e. dell'equipaggiamento d'intervento personale completo.

² *Il Consiglio federale definisce il genere e la quantità del materiale standardizzato nonché dell'equipaggiamento d'intervento personale.*

Inserire nel rapporto esplicativo che la competenza e il finanziamento del materiale standardizzato e dell'equipaggiamento personale spettano alla Confederazione.

Canton FR

Il tipo e l'entità del materiale standardizzato deve essere determinato d'intesa con i Cantoni. La Confederazione deve assumersi i costi del materiale standardizzato.

Canton GR

cpv. 1: Il disegno di legge non prevede alcuna base per le disposizioni federali in materia. L'art. 20 OAll non è sufficiente a tal scopo.

cpv. 2: Manca un fondamento sui cui basare l'obbligo per i Cantoni di procurare il materiale. Fissare dei criteri per l'equipaggiamento in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza (in caso di chiamata da parte della Confederazione) come riferimento per la definizione del materiale standardizzato.

Canton OW

Il fatto che sia il Consiglio federale a determinare il tipo e l'entità del materiale standardizzato è accolto favorevolmente. La Confederazione dovrebbe tuttavia provvedere anche all'equipaggiamento d'intervento personale.

Canton SH

Il fatto che sia il Consiglio federale a determinare il tipo e l'entità del materiale standardizzato è accolto favorevolmente. Tuttavia la proposta è troppo limitata; dovrebbe essere standardizzato, acquisito e finanziato dalla Confederazione anche l'equipaggiamento personale.

Canton ZH

Si allinea alla CDMPC.

Ulteriori obiezioni:

Dal commento non è chiaro se il cpv. 2 si riferisce solo al cpv. 1 lett. d o all'intero cpv. 1. Precisare.

Il disegno di legge non contempla le basi necessarie alle disposizioni della Confederazione relative al cpv. 1 come esposte nel rapporto esplicativo. Il riferimento all'art. 20 OAll non rappresenta una base sufficiente per l'obbligo di partecipare finanziariamente ai costi d'esercizio e di manutenzione dei sistemi d'allarme.

Associazione delle città svizzere

Le organizzazioni di protezione civile si aspettano che in futuro, come era già il caso prima del 2004, il materiale standardizzato venga acquistato e messo a disposizione in modo centralizzato, ad esempio tramite la base logistica dell'esercito (BLEs) o tramite l'Ufficio federale della protezione della popolazione.

Associazione dei comuni svizzeri / Associazione delle città svizzere

Trasmettere la competenza per il materiale standardizzato ai Cantoni comporterebbe un dispendio di coordinamento troppo elevato.

PS

Il fatto che sia il Consiglio federale a determinare il tipo e l'entità del materiale standardizzato è accolto favorevolmente. La richiesta di alcuni Cantoni secondo cui la Confederazione dovrebbe assumersene anche i costi è contraria all'idea di fondo di una protezione della popolazione di competenza cantonale; il PS è pertanto contrario.

Art.43a Sistema d'allarme acqua

Canton SO

Fondamentalmente favorevole al nuovo articolo. Propone però la seguente modifica:

¹I proprietari di impianti d'accumulazione o le autorità responsabili delle zone abitate minacciate provvedono alla realizzazione, alla manutenzione e al rinnovamento delle installazioni edilizie facenti parte del sistema d'allarme acqua.

Canton BE

È necessaria una definizione chiara di che cosa s'intenda per "sistema d'allarme acqua" e le relative installazioni edilizie:

¹I proprietari di impianti d'accumulazione provvedono alla realizzazione, alla manutenzione e al

rinnovamento dei sistemi tecnici dell'allarme acqua necessari per la sorveglianza e il controllo delle dighe e per la trasmissione degli errori da questi sistemi ai posti d'intervento delle centrali idroelettriche.

Canton GR

Articolo posizionato correttamente dal punto di vista sistematico? Base legale insufficiente per l'emanazione dell'Ordinanza sull'allarme.

Art. 44 Esenzione dai dazi doganali

CDMP / Cantoni AG, AI, AR, BE, BS, GL, GR, LU, NE, NW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, ZG, ZH / VSK

L'esenzione dai dazi doganali deve valere anche per il materiale della protezione civile importato dall'estero dai Cantoni.

Art. 46 Obbligo di costruire

CDMPC / Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, NE, NW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZH / VSK / USPC

cpv. 1: Il mantenimento dell'obbligo di costruire rifugi è accolto favorevolmente. Si deve però verificare se le disposizioni la cui regolamentazione, secondo il rapporto esplicativo, è prevista a livello di ordinanza, non debbano essere statuite nella legge.

In occasione del Rapporto federale 2009 i rappresentanti dei Cantoni avevano deciso all'unanimità che in futuro l'obbligo di realizzare rifugi doveva valere già a partire da 25 posti protetti (vale a dire per edifici con 38 locali). Desta quindi molto stupore il fatto che ora si parli di un obbligo a partire da 51 posti protetti e 77 locali. Il rapporto esplicativo deve quindi conformarsi alle richieste dei Cantoni.

cpv. 3: I Cantoni devono avere la possibilità di realizzare rifugi pubblici nelle zone con un deficit di posti protetti. Modifica del paragrafo:

² I Cantoni (o i comuni se responsabili) sono tenuti a realizzare rifugi pubblici equipaggiati nelle zone in cui non vi sono posti protetti a sufficienza.

Versione Canton UR:

³ I Cantoni provvedono, nei limiti posti dalla legge, a realizzare rifugi pubblici equipaggiati nelle zone in cui non vi sono posti protetti a sufficienza.

Versione Canton VS:

³ Nelle zone di valutazione con un numero di posti protetti insufficienti i Cantoni provvedono a colmare il deficit realizzando rifugi pubblici equipaggiati.

Canton GR

Dal punto di vista del diritto pubblico la delega incondizionata al Consiglio federale è inammissibile. Le disposizioni contenute nel rapporto esplicativo, la cui regolamentazione è

prevista a livello di ordinanza (come ad esempio il numero di locali), devono essere statuite nella legge stessa.

La regolamentazione prevista non permette di eliminare il deficit di posti protetti. Per questo l'obbligo di costruire rifugi deve essere previsto per edifici a partire da 38 locali, ossia da 25 posti protetti.

Il limite per le eccezioni deve essere fissato a 1500 abitanti. Prevedere maggior spazio di manovra per i Cantoni.

Canton GE

La limitazione dell'obbligo di costruire a 51 posti protetti risp. 77 locali impedisce di parificare il deficit di posti protetti in zone con edifici di piccole dimensioni. Ai Cantoni deve essere concesso un più ampio margine di manovra nella gestione della costruzione di rifugi come pure nella determinazione dell'ammontare dei contributi sostitutivi.

Nel testo dell'articolo 46 sostituire il termine "comuni" con "zone".

Canton LU

L'obbligo di costruire rifugi a partire da 51 posti protetti risp. 77 locali è accolto favorevolmente. Si deve però verificare se le disposizioni la cui regolamentazione, secondo il rapporto esplicativo, è prevista a livello di ordinanza, non debbano essere statuite nella legge.

Canton OW

Le disposizioni relative al numero di posti protetti/locali devono essere statuite a livello di legge o perlomeno in un'ordinanza del Consiglio federale.

Canton SH

Fondamentalmente favorevole al mantenimento dell'obbligo di costruire rifugi; rifiutata però la proposta di fissarlo ad un minimo di 51 posti protetti. Ciò non terrebbe infatti conto delle esigenze di Cantoni e Comuni, poiché non permetterebbe di ridurre il deficit di posti protetti. Richiesta una maggiore flessibilità sulla base delle esigenze concrete e dei deficit di posti protetti.

Canton VD

Il rapporto esplicativo dovrebbe rinunciare a fissare dei limiti precisi (51 posti protetti, 1'000 abitanti). I Cantoni dovrebbero poterli fissare individualmente secondo le loro esigenze.

Canton ZG

cpv. 3: È necessario dare ai Cantoni la possibilità di realizzare rifugi pubblici nelle zone con un deficit di posti protetti. Proposta:

³*I Cantoni e i Comuni provvedono a [...]*

Canton ZH

Si allinea alla CDMPC.

Ulteriori obiezioni:

Non è chiaro se la seconda frase dell'art. 46 cpv. 1 si riferisce direttamente alla prima frase. Devono versare un contributo sostitutivo solo i proprietari di edifici nei comuni con un deficit di posti protetti o anche quelli nei comuni in cui vi sono posti protetti a sufficienza?

USPC

Il controllo periodico dei rifugi ogni cinque anni deve essere disciplinato nella legge.

Arbeitsgemeinschaft „Schutz + Sicherheit“ (comunità di lavoro „Protezione e sicurezza“)

La proposta porta a una discriminazione della popolazione nei comuni con più di 1000 abitanti. L'obbligo di costruire rifugi dovrebbe valere già a partire da 25 posti protetti risp. 38 locali. Dovrebbe essere possibile concedere delle eccezioni nei comuni con meno di 1'500 abitanti.

PS

Il PS chiede l'abolizione dell'obbligo di costruire, di quello di versare contributi sostitutivi e di provvedere alla manutenzione dei rifugi e chiede che gli articoli 46 capoverso 1 e 3, 47 e 48a vengano semplicemente stralciati.

Chiede inoltre che i contributi sostitutivi accumulati vengano utilizzati per allestire un inventario completo dei pericoli naturali per tutte le località della Svizzera.

PPD, PLR, UDC

Favorevoli alle modifiche nel campo dell'obbligo di costruire rifugi.

Associazione dei comuni svizzeri / Associazione delle città svizzere

La dimensione minima dei rifugi privati deve essere fissata molto più in basso dei 51 posti protetti proposti. Ai Cantoni deve essere conferita la facoltà, se necessario, di ordinare la costruzione di rifugi più piccoli indipendentemente dal numero di abitanti del comune.

Società svizzera dei proprietari fondiari

Ai Cantoni deve essere data la facoltà di concedere eccezioni già a Comuni con meno di 5'000 abitanti.

GSsE

Le modifiche previste partono ancora dal presupposto di una situazione di minaccia ormai sorpassata. Il numero di posti protetti dovrebbe essere limitato a pochi locali predisposti per gli scenari di pericolo più probabili e disponibili per l'intera popolazione.

Art. 47 Gestione della costruzione di rifugi, contributi sostitutivi

CDMPC / Cantoni AG, AI, AR, BE, BS, JU, LU, NE, NW, SG, SZ, TG, TI, UR, ZH / VSK

cpv. 2: I Cantoni devono poter finanziare il dispendio amministrativo causato dai contributi sostitutivi con questi ultimi. Si propone pertanto la seguente modifica del testo di legge:

² I contributi sostitutivi secondo l'articolo 46, capoversi 1 e 2, vengono impiegati in primo luogo per il finanziamento dei rifugi pubblici comunali e il rinnovamento dei rifugi privati nonché per la compensazione dei costi amministrativi del Cantone derivanti dalla gestione dei contributi sostitutivi. [...]

È inoltre necessario definire in modo chiaro che cosa s'intende per "rinnovamento dei rifugi privati" e per quali lavori in questo ambito possono essere utilizzati i contributi sostitutivi.

cpv. 3: Durante un periodo di transizione i Cantoni si vedranno costretti a ricorrere ai fondi di proprietà dei Comuni per finanziare i lavori necessari e a emanare relative disposizioni transitorie.

cpv. 4: Un contributo sostitutivo di 400 franchi per posto protetto non è sufficiente per finanziare i relativi compiti (eliminazione del deficit di posti protetti, salvaguardia del valore, lavori amministrativi). I contributi sostitutivi non devono quindi essere fissati a 400 franchi, ma rientrare in una fascia compresa tra 400 e 800 franchi (Canton NE: CHF 750-1'500).
Modifica del testo:

⁴Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la gestione della costruzione di rifugi, la destinazione dei contributi sostitutivi e la fascia in cui deve rientrare il loro ammontare.

cpv. 5: Il capoverso non deve essere stralciato dato che i Cantoni devono essere autorizzati a raccogliere i contributi sostitutivi percepiti dai comuni. (non richiesto da AG e AI, BS e JU).

Canton BL

cpv. 2: Contrario al finanziamento del rinnovamento di rifugi privati per mezzo dei contributi sostitutivi. Richiesto pertanto lo stralcio del relativo passaggio nel capoverso 2:

² I contributi sostitutivi secondo l'articolo 46, capoversi 1 e 2, vengono impiegati in primo luogo per il finanziamento dei rifugi pubblici comunali e il rinnovamento dei rifugi privati. I contributi che rimangono dopo l'adempimento di questi compiti possono essere destinati ad altre misure di protezione civile.

cpv. 3: Ogni Cantone deve poter determinare da se a chi sono destinati i contributi sostitutivi:

³I Cantoni stabiliscono se i contributi sostitutivi sono di proprietà del Cantone o dei Comuni.

Canton FR

I contributi sostitutivi non devono essere fissati a 400 franchi; i Cantoni devono poterli fissare all'interno di una fascia compresa tra 400 e 800 franchi. I contributi sostitutivi devono continuare ad essere versati ai Comuni; i Cantoni devono poter disciplinare l'uso dei contributi sostitutivi incassati dai Comuni.

Canton GE

Il rapporto esplicativo parla di uno sgravio finanziario per i proprietari di rifugi pubblici e privati. Si deve però tenere conto che la fonte d'introiti costituita dai contributi sostitutivi non è inesauribile.

Canton GL

cpv. 2: Analogamente alla CDMPC, ma con la richiesta di rinunciare al finanziamento del rinnovamento dei rifugi privati con i contributi sostitutivi o perlomeno di una definizione di "rinnovamento dei rifugi privati".

Fascia per i contributi sostitutivi compresa tra 400 e 1'000 franchi.

Canton GR

cpv. 3: Devono essere versati ai Cantoni sia i contributi sostitutivi riscossi d'ora in avanti, sia quelli di proprietà dei Comuni che non vengono utilizzati per realizzare posti protetti. In caso contrario i Cantoni non sarebbero in grado di finanziare gli obblighi supplementari che si devono assumere.

cpv. 4: La legge deve fissare l'ammontare massimo dei contributi sostitutivi. I contributi sostitutivi versati per posto protetto devono essere più elevati. La legge deve prevedere una fascia compresa tra 400 e 800 franchi entro cui il Consiglio federale può determinare l'ammontare del contributo sostitutivo.

Canton OW

I proprietari d'immobili devono poter essere obbligati a versare un contributo sostitutivo in caso di fabbisogno di posti protetti non coperto.

Canton SO

cpv. 3: Contrario alla nuova disposizione. Si chiede di mantenere la regolamentazione attuale.

Canton SH

Contrario all'introduzione di un importo fisso di 400 franchi per i contributi sostitutivi. Eventualmente prevedere una fascia entro cui determinare l'ammontare dei CS.

Canton VD

Al posto di un importo fisso prevedere una fascia compresa tra 400 e 800 franchi. Motivare lo stralcio del capoverso 5.

Canton VS

Nel capoverso 2 ai Cantoni deve essere data la possibilità di finanziare il dispendio amministrativo causato dai contributi sostitutivi per mezzo di questi ultimi.

²I contributi sostitutivi previsti dall'art. 46, cpv. 1 e 2 servono in primo luogo a finanziare i rifugi pubblici dei comuni e a modernizzare i rifugi privati, come pure a coprire le spese amministrative generate dalla gestione di detti contributi. [...]

Un contributo sostitutivo di 400 franchi per posto protetto non è sufficiente per finanziare i compiti previsti (costruzione, salvaguardia del valore, amministrazione). Neuformulierung von Abs. 4 und 5:

⁴Il Consiglio federale determina il quadro per la gestione della costruzione di rifugi e la destinazione dei contributi sostitutivi.

⁵L'ammontare del contributo sostitutivo è fissato a 800 franchi. Questa cifra sarà periodicamente adattata all'indice svizzero medio dei costi di costruzione.

Canton ZG

cpv. 2: Creare maggiore chiarezza inserendo un elenco relativo all'uso dei mezzi. Definire nell'ordinanza che cosa s'intende per "rinnovamento dei rifugi privati". Proposta:

² I contributi sostitutivi secondo l'articolo 46, capoversi 1 e 2, sono destinati a

- a. finanziare i rifugi pubblici nei comuni;
- b. rinnovare i rifugi privati;
- c. coprire gli oneri amministrativi che ne risultano;
- d. finanziare ulteriori misure di protezione civile.

cpv. 4: Fissare una fascia compresa tra 250 e 600 franchi al fine di tenere conto delle condizioni locali. Proposta:

⁴ Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la gestione della costruzioni di rifugi, la destinazione dei contributi sostitutivi e la fascia in cui deve rientrare il loro ammontare.

Comuni di Aeschi, Adelboden, Diemtigen, Oberwil i.S., Därstetten, Wimmis

cpv. 2: Il contributo sostitutivo non deve essere ridotto.

Motivazione: I costi per la realizzazione e la manutenzione di un posto protetto sono superiori a 400 franchi. Con un contributo sostitutivo così basso nessuno realizzerebbe più un rifugio, e il deficit di posti protetti aumenterebbe ulteriormente. Per parificare il deficit sarebbe quindi necessario impiegare i soldi dei contribuenti, una soluzione del tutto inaccettabile.

cpv. 3: Il contributo sostitutivo deve continuare ad essere versato ai Comuni.

Motivazione: I Comuni con un numero elevato di rifugi pubblici sono finanziariamente più gravati di Comuni con pochi rifugi pubblici; in compenso, i Comuni maggiormente gravati ricevono più contributi sostitutivi. In tal modo è possibile equilibrare l'onere finanziario dei Comuni. Se, tuttavia, detti contributi venissero versati al Cantone, i Comuni non avrebbero più alcuna influenza sui mezzi generati sul loro territorio. Inoltre la nuova regolamentazione porterebbe ad una disparità di trattamento dei Comuni.

Comuni di Greppen, Vitznau e Weggis

I contributi sostitutivi riscossi devono essere versati in un fondo destinato ai pericoli naturali e utilizzati per adottare provvedimenti atti a contrastare i pericoli naturali o per misure di sorveglianza e d'emergenza.

Comune di Kandergrund

La riduzione dei contributi sostitutivi è accolta favorevolmente, ma porterà inevitabilmente ad un'ulteriore diminuzione della costruzione di rifugi.

Comune di Lugano

La proposta secondo cui i contributi sostitutivi saranno percepiti dai Cantoni è del tutto inaccettabile e viene rifiutata. Proposte di modifica:

cpv. 2: I contributi sostitutivi secondo l'articolo 46 capoversi 1 e 2 vengono fissati a 1000 franchi per posto protetto.

cpv. 3: I contributi sostitutivi riscossi *dopo* l'entrata in vigore della presente legge *spettano ai Comuni*. I contributi sostitutivi riscossi *prima* dell'entrata in vigore della presente legge *rimangono di proprietà dei Comuni*.

cpv. 4: Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la gestione della costruzione dei rifugi e la destinazione dei contributi sostitutivi secondo l'art. 2.

Organisation régionale de protection civile Pully-Paudex-Belmont

cpv. 3: I contributi sostitutivi devono in ogni caso rimanere nei Comuni.

Motivazione: I Comuni svolgono rilevamenti e controlli e hanno investito nei rifugi pubblici. Non è ammissibile che i Cantoni incassano mentre i Comuni sopportano le spese. Soprattutto i Comuni che hanno compiuto il loro dovere e devono provvedere alla manutenzione dei rifugi pubblici sarebbero notevolmente svantaggiati.

USPC

La Confederazione non deve stabilire un importo fisso per i contributi sostitutivi ma prevedere una fascia entro la quale possono essere fissati. I contributi sostitutivi devono rimanere nei Comuni o presso le associazioni di protezione civile.

cpv. 2: Non si devono definire delle priorità per l'uso dei contributi sostitutivi. È sufficiente statuire che i contributi sostitutivi devono essere utilizzati per sopperire alle necessità della protezione civile. I Cantoni devono essere liberi di fissare le priorità per proprio conto.

USAM

Le condizioni quadro non sono definite con sufficiente chiarezza. Contraria all'introduzione di nuovi contributi sostitutivi per i rifugi o a un aumento di questi ultimi.

Associazione delle città svizzere

Cpv. 1: Questa disposizione è priva di senso e contraddice l'art. 46 cpv. 3. Il cpv. 1 deve pertanto essere rielaborato.

Cpv. 2: Definire in modo più vincolante nell'articolo 47 capoverso 2 o nel rapporto esplicativo di quale tipo di misure si tratta concretamente.

Cpv. 3: Questa disposizione è materialmente inaccettabile. I contributi sostitutivi devono rimanere di proprietà dei comuni che li hanno percepiti. Il capoverso 3 deve essere stralciato e sostituito con il capoverso 5 dell'attuale LPPC.

Cpv. 4: Prevedere una fascia compresa tra 400 ed almeno 1'000 franchi.

Arbeitsgemeinschaft „Schutz + Sicherheit“ (comunità di lavoro „Protezione e sicurezza“)

L'importo di 400 franchi per posto protetto non è abbastanza elevato. Deve essere prevista una fascia compresa tra 400 e 800 franchi. I contributi sostitutivi devono poter essere utilizzati anche per lo svolgimento di controlli regolari dei rifugi pubblici e privati.

Associazione dei Comuni svizzeri

Il capoverso 1 sancisce che la gestione dell'offerta di posti protetti sia compito dei Cantoni. Questa disposizione contraddice l'articolo 46 capoverso 3. Il capoverso 1 deve quindi essere stralciato.

Nell'articolo 47 capoverso 2 o nel rapporto esplicativo è necessario definire in modo vincolante quale tipo di misure intende il legislatore. Proposta di modifica:

²I contributi sostitutivi secondo ... vengono impiegati in primo luogo per il finanziamento dei rifugi pubblici comunali. I Comuni possono impiegare i contributi rimanenti dopo l'adempimento di questi compiti per il rinnovamento dei rifugi privati e per altre misure di protezione civile.

Cpv. 3: La disposizione secondo cui i contributi sostitutivi spettano ai Cantoni deve essere stralciata e sostituita dal capoverso 5 dell'attuale LPPC.

Cpv. 4: Prevedere una fascia compresa tra 400 e 1'300 franchi.

Società svizzera dei proprietari fondiari

Oltre che per il rinnovamento dei rifugi privati, i contributi sostitutivi devono poter essere utilizzati anche per la loro manutenzione. Proposta:

² I contributi sostitutivi secondo l'articolo 46 capoversi 1 e 2 vengono impiegati in primo luogo per il finanziamento dei rifugi pubblici comunali come pure per il rinnovamento e la manutenzione dei rifugi privati.

È inoltre necessario definire in modo chiaro nell'ordinanza che cosa s'intende per "rinnovamento dei rifugi privati" e per quali lavori in questo ambito possono essere utilizzati i contributi sostitutivi.

Centre patronal / CVAM

Cpv. 4: Si è ommesso di definire quali siano le condizioni quadro; non è inoltre chiaro quali conseguenze potrebbe avere questa disposizione.

CVCI

Accolta favorevolmente l'introduzione di un importo unitario per i contributi sostitutivi. Positivo pure il fatto che d'ora in avanti i contributi sostitutivi saranno percepiti dai Cantoni e potranno essere utilizzati anche per il rinnovamento dei rifugi.

Art. 48a Manutenzione

Associazione delle città svizzere

Il CPR e l'intervallo per il suo svolgimento devono essere sanciti in questo articolo come base per la necessaria manutenzione.

Associazione dei Comuni svizzeri

Il CPR e l'intervallo per il suo svolgimento devono essere sanciti nell'ordinanza esecutiva come base per la necessaria manutenzione.

Società svizzera dei proprietari fondiari

L'articolo 48a deve essere semplicemente stralciato.

Art. 49 Soppressione

CDMPC / Cantoni AG, AI, AR, BE, BS, BL, GL, JU, LU, NE, NW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH / VSK

Ai Cantoni deve essere data la facoltà di esigere un contributo sostitutivo per i rifugi soppressi su richiesta del proprietario. Si chiede pertanto l'aggiunta di un terzo capoverso:

³ Il Cantone può riscuotere un contributo sostitutivo in caso di soppressione, su richiesta del proprietario, di un rifugio privato che soddisfa i requisiti minimi.

Variante proposta dal Canton VS:

³Se un rifugio privato conforme alle esigenze minime viene soppresso su richiesta del proprietario o se l'opera non corrisponde in maniera evidente all'autorizzazione inizialmente fornita, il Cantone può riscuotere un contributo finanziario equivalente a quello che avrebbe dovuto incassare il proprietario prima dell'inizio dei lavori.

Cpv. 2: Completare il rapporto esplicativo menzionando che i sussidi federali versati per investimenti nel campo della protezione civile sono ammortizzati entro un periodo di 25 anni. (non richiesto da AI, BL e JU).

Canton GR

Cpv. 1: Sancire nella legge i criteri per la soppressione dei rifugi. Inoltre ai Cantoni deve essere data la facoltà prelevare un contributo sostitutivo per ogni posto protetto soppresso.

Cpv. 2: La restituzione dei sussidi federali deve essere disciplinata nella legge. Ammortamento dei sussidi federali entro 25 anni.

Canton ZH

Si allinea alla CDMPC. Obiezione supplementare:

Cpv. 2: I criteri fondamentali per la soppressione dei rifugi devono essere sanciti nella legge.

Art. 52 Cantoni

Cantoni GR, NE, ZH

La disposizione di cui al capoverso 3 deve essere definita più concretamente. Elencare i criteri delle condizioni quadro per la pianificazione dei bisogni.

Canton BS

I Cantoni sono responsabili anche della realizzazione, dell'equipaggiamento, della manutenzione e del rinnovamento degli ospedali protetti. Il finanziamento da parte degli enti ospedalieri stessi (come statuto nell'art. 53) non è compatibile con la LAMal. Si chiede pertanto di completare l'articolo 52 come segue e di stralciare l'articolo 53:

¹I Cantoni determinano il fabbisogno di impianti di protezione e provvedono alla realizzazione, all'equipaggiamento, alla manutenzione e al rinnovamento degli stessi.

²Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la pianificazione dei bisogni.

³Il Consiglio federale definisce le esigenze tecniche per gli ospedali protetti.

Associazione dei comuni svizzeri / Associazione delle città svizzere

Non si capisce perché i Cantoni debbano essere responsabili per la definizione del fabbisogno di impianti di protezione. I Comuni sono più appropriati per questo compito.

Art. 53 Enti ospedalieri

CDMPC / Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, LU, NE, NW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, ZG, ZH / VSK

Cpv. 2: Le competenze della Confederazione non devono essere limitate alle esigenze tecniche. Modifica del paragrafo:

² Il Consiglio federale definisce i principi per la pianificazione del fabbisogno e le esigenze tecniche.

Canton SO

Al fine di prevenire un uso illecito, l'articolo 53 dovrebbe essere completato con un terzo capoverso:

³ Gli enti ospedalieri assicurano che le costruzioni protette del servizio sanitario (ospedali) previste per i casi d'emergenza (conformemente al numero minimo di posti letto per pazienti prescritto) siano sempre pronte ad essere occupate e rese operative.

Canton GR

La disposizione di cui al capoverso 2 deve essere definita in modo più concreto. Definire nella legge i criteri delle esigenze tecniche.

Art. 55 Soppressione

CDMPC / Cantoni AG, AI, AR, BE, BS, JU, LU, NE, NW, SG, SZ, TG, TI, UR, ZH / VSK

Fondamentalmente d'accordo con la nuova disposizione.

Cpv. 3: Completare il rapporto esplicativo con l'indicazione che la Confederazione continua a versare sussidi in caso di soppressione di un ospedale protetto per cause di forza maggiore.

Cpv. 4: Aggiungere nel rapporto esplicativo che per zona di valutazione s'intende il territorio cantonale, dato che non viene spiegato da nessuna parte quale sia la zona di valutazione in cui devono essere messi a disposizione posti letti per pazienti per lo 0,6 per cento della popolazione.

Canton GR

Stralciare il capoverso 4 oppure definire il numero minimo di posti letti direttamente nella legge.

Art. 66a Attribuzione ad una funzione

CDMPC / Cantoni AG, AR, BE, BS, GL, NE, NW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, ZH / VSK

Richiesta una precisazione dell'articolo di legge:

Contro l'attribuzione a una funzione nella protezione civile in occasione del reclutamento è possibile presentare ricorso al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Canton FR

Nell'ambito della modifica della Legge militare (LM) del 19.3.2010, l'articolo 66 LPPC è stato modificato di conseguenza. L'articolo 66a (versione secondo revisione LM) deve essere mantenuto e non, come previsto dalla revisione parziale della LPPC, stralciato.

Canton VD

La possibilità di inoltrare ricorso presso il DDPS dovrebbe essere data solo contro l'attribuzione ad una funzione di base.

Art. 66b Diritto di ricorso del DDPS

CDMPC / Cantono AG, AI, AR, BE, BS, BL, GL, LU, NE, NW, SO, SZ, TG, TI, UR, ZH / VSK

Si chiede di stralciare semplicemente la seconda frase; visto il numero elevato di decisioni prese in ultima istanza non è infatti ipotizzabile che vengano inviate automaticamente al DDPS.

Canton ZG

Fomulare più chiaramente che cosa s'intende per diritto di ricorso. Un diritto di ricorso generalizzato non può essere sancito se non si capisce che cosa s'intenda per "decisioni cantonali prese in ultima istanza". Non inoltre è opportuno che alla Confederazione vengano inviate tutte le disposizioni passate in giudicato.

Il giudizio d'impugnazione a livello federale deve essere verificato ancora una volta in modo approfondito.

Art. 66c Domande di differimento del servizio (nuovo art.)

CDMPC / Cantoni AG, AI, AR, BE, BS, BL, GL, JU, LU, NE, NW, SO, SZ, TG, TI, UR, VS / VSK

Il diritto dei militi di protezione civile di inoltrare una richiesta di riesame delle decisioni di differimento del servizio presso l'organo che ha emanato la convocazione deve essere statuito nella legge sotto forma di un nuovo articolo (art. 66c Domande di differimento del servizio):

Contro le decisioni di differimento del servizio i militi possono presentare una domanda di riesame all'organo che li ha convocati. Esso decide definitivamente.

(Canton TG: questo articolo deve essere inserito nell'art. 38 sotto forma di nuovo cpv. 5)

Art. 68 Infrazioni alla legge

OPC Unterer Toggenburg

Secondo l'art. 68 cpv.5 e l'art. 69 cpv. 3, per "autorità competenti" s'intendono per analogia le autorità preposte alla giustizia penale. Dato che non è previsto un passaggio della competenza di ammonizione dalle autorità amministrative alle quelle di giustizia penale, l'articolo deve essere formulato diversamente.

Dopo un cambiamento di domicilio, l'autorità amministrativa competente deve essere informata in merito all'ammonizione.

Una differenziazione tra negligenza e intenzione in merito alla punibilità non ha senso dato secondo l'art. 333 cpv. 7 CP le infrazioni punibili in altre leggi federali (quindi anche nella LPPC) sono punibili anche se commesse per negligenza. Per lo stesso motivo è superflua anche la limitazione dell'importo massimo delle multe a 5'000 franchi nell'art. 68 cpv. 4 e nell'art. 69 cpv. 2.

Cpv. 1 e 3: stralciare "intenzionalmente"

Nuova formulazione del cpv. 4:

⁴Nei casi di lieve entità l'autorità cantonale o comunale competente può rinunciare a un'azione penale; può limitarsi ad ammonire il colpevole. Essa informa l'autorità amministrativa competente dopo un cambiamento di domicilio in merito all'ammonizione.

Cpv. 5: stralciare

Canton SG

La competenza di ammonire viene trasmessa dalle autorità comunali e cantonali all'autorità di perseguimento penale. La revisione introduce, in modo del tutto contrario al sistema, l'ammonizione come nuova sanzione penale in una disposizione penale secondaria; questo non è accettabile. La competenza all'ammonizione deve rimanere presso le autorità comunali e cantonali. In caso di cambiamento di domicilio è necessario informare l'autorità competente presso il nuovo domicilio.

Cantoni JU e VS

Si chiede l'introduzione di una disposizione che offra la possibilità di adottare misure disciplinari:

¹Una multa disciplinare può essere inflitta per qualsiasi tipo di mancanza di disciplina . Essa ammonta:

a. a 500 franchi al massimo per le mancanze di disciplina commesse durante il servizio;

b. a 1'000 franchi al massimo per le mancanze di disciplina commesse fuori servizio.

²La multa disciplinare è inflitta dall'autorità incaricata di convocare durante il servizio e dal Cantone fuori servizio; essa è riscossa dal Cantone. [Complemento Canton JU : I recidivi possono essere trasmessi all'autorità penale competente.]

PS

La misura della pena prevista deve essere corretta nettamente verso il basso e il cpv. 3 è da stralciare.

Art. 69 Infrazioni alle prescrizioni esecutive

CDMPC / Cantoni AG, AR, BE, BL, BS, GL, JU, NE, NW, SO, SZ, TI, UR, VS, ZG / VSK / Centre patronal / CVAM

È necessario definire più precisamente nella legge le infrazioni punibili.

Canton SG

La competenza di ammonire viene trasmessa dalle autorità comunali e cantonali all'autorità di perseguimento penale. La revisione introduce, in modo del tutto contrario al sistema, l'ammonizione come nuova sanzione penale in una disposizione penale secondaria; questo non è accettabile. La competenza all'ammonizione deve rimanere presso le autorità comunali e cantonali. In caso di cambiamento di domicilio è necessario informare l'autorità competente presso il nuovo domicilio.

Cantoni GR e ZH

Una norma penale in bianco è problematica. Come per l'art. 68 deve essere introdotto un elenco esaustivo delle infrazioni punibili.

OPC Unteres Toggenburg

Cpv. 1: stralciare il termine "intenzionalmente".

Nuova formulazione del cpv. 2:

⁴Nei casi di lieve entità l'autorità cantonale o comunale competente può rinunciare a un'azione penale; può limitarsi ad ammonire il colpevole. Essa informa l'autorità amministrativa competente dopo un cambiamento di domicilio in merito all'ammonizione."

Cpv. 3: stralciare (motivazione cfr. art. 68)

Art. 71

Canton BE

Aggiunta di una lettera al cpv. 1:

¹*La Confederazione si assume i costi derivanti:*

[...]

i. dalla disposizione, dalla progettazione, dall'acquisto, dal rimodernamento, dall'adattamento e dallo smantellamento dei sistemi per dare l'allarme alla popolazione.

Canton GE

Non è logico che la Confederazione possa autorizzare la soppressione di un posto sanitario protetto per rifiutarsi in seguito di assumersi i costi necessari per pareggiare il deficit causato dalla soppressione.

Canton ZH

L'art. 71 cpv. 2 seconda frase comporta una trasmissione degli oneri ai Cantoni e deve quindi essere stralciata. La trasmissione dei compiti non è motivata.

Associazione dei comuni svizzeri / Associazione delle città svizzere

Cpv. 2^{bis}: La nuova regolamentazione si contrappone agli interessi comunali. La Confederazione dovrebbe impegnarsi ancora di più a favore della protezione dei beni culturali a livello comunale e regionale.

USAM

Non è accettabile che la Confederazione limiti l'ammontare dei suoi contributi non indicando i criteri per il riconoscimento dei costi supplementari.

Art. 72 Trattamento di dati

Canton AG

Lo scambio di dati tra Cantoni e Comuni non è garantito. I Cantoni devono avere accesso al sistema PISA per gestire i dati dei militi della protezione civile.